

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 87

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, LECCISI, IANNIELLO, SCALIA

Presentata il 20 giugno 1979

Proroga delle disposizioni concernenti la previdenza dei lavoratori agricoli di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 41

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col 31 dicembre 1979 scadono i termini del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, concernente provvedimenti in materia previdenziale in agricoltura.

Con l'articolo 9 della legge 27 febbraio 1978, n. 41, viene garantito ai braccianti agricoli e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, il mantenimento del diritto alle prestazioni relative alle assicurazioni gestite dall'INPS e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie con riferimento agli anni 1978 e 1979.

In tal modo il legislatore si è fatto carico sia della precaria situazione economica in cui versa il meridione, sia della grave disoccupazione esistente, nonché della scarsa funzionalità — a causa degli insufficienti organici del personale — degli uffici di collocamento e di quelli ispettivi preposti al controllo della manodopera ed al rispetto delle leggi sociali.

A questo stato di cose vanno aggiunte le notevoli persistenti resistenze degli imprenditori agricoli a rispettare la disciplina sul collocamento, specie nelle regioni meridionali ove, come è noto, ancora continua il mercato nero della manodopera mediante il reclutamento dei lavoratori sulle piazze.

Siffatta situazione, in presenza di una inadeguata protezione previdenziale e soprattutto per la insufficiente risposta che si è in grado di offrire sul piano occupazionale alla pressante necessità di lavoro esistente in quelle aree, ha consigliato il legislatore di prorogare in più riprese le norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e con la legge 27 febbraio 1978, n. 41, si è infine provveduto, con alcuni accorgimenti, ad assicurare a questi lavoratori la continuità delle prestazioni stesse.

Quest'ultima legge ha dato il via al ridimensionamento degli elenchi cosiddetti prorogati con la cancellazione dai

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

detti elenchi dei pensionati, degli emigrati e di tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa in prevalenza nei settori extra agricoli, sicché si può affermare che in questi elenchi sono rimasti solo quei lavoratori agricoli che non hanno altra fonte di reddito se non quella proveniente dal salario realizzato con le giornate di lavoro che riescono ad effettuare, durante l'anno, in agricoltura e pertanto sono da considerare, a tutti gli effetti, aventi diritto alle prestazioni.

Alla legge predetta doveva far seguito la riforma del collocamento, un migliore assetto della previdenza e l'attuazione di una politica di investimenti in grado di far decollare il settore primario e l'area meridionale, assicurando così condizioni di lavoro tali da soddisfare le attese di quelle popolazioni.

Invece, benché siano trascorsi ormai quasi due anni dall'approvazione della legge 27 febbraio 1978, n. 41 e si sia in prossimità della sua scadenza, nulla di innovativo si è potuto realizzare in materia, ma addirittura si può constatare che specialmente nel Mezzogiorno, a causa della crisi che ha investito il Paese sul piano economico generale, la situazione occupazionale anziché migliorare registra segni evidenti di deterioramento con gravissime

conseguenze, anche per le ripetute calamità atmosferiche che si sono abbattute sul settore agricolo con effetti disastrosi sulle condizioni di vita di quelle popolazioni già da sempre emarginate.

Tenuto conto di tutto questo e delle obiettive difficoltà non ancora superate, si rende improponibile anche questa volta, lo sblocco degli elenchi a validità prorogata, ma tali situazioni impongono che ai lavoratori meridionali siano ancora garantite le prestazioni previdenziali e assistenziali da loro acquisite.

La presente proposta di legge intende pertanto, mediante la proroga degli elenchi anagrafici in atto e senza per altro pregiudicare le cancellazioni dei pensionati, degli emigrati e le variazioni relative alle nuove iscrizioni o ai cambi di categoria che si rendessero necessarie, tutelare le centinaia di migliaia di operai agricoli meridionali.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge per la quale chiediamo il voto favorevole del Parlamento, avrà ovviamente la sua validità fino alla emanazione di norme idonee a conseguire l'adeguamento degli strumenti di governo relativi al mercato del lavoro agricolo e la qualificazione della previdenza in tutto il settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

ART. 2.

Per i componenti le commissioni regionali, provinciali e locali di collocamento di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, viene fissata la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 3.000 per ogni seduta. Tale gettone verrà riconosciuto per un massimo di cinque riunioni mensili ai componenti le commissioni nella cui sezione risultano iscritti fino a 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici e per un massimo di otto riunioni mensili ai componenti le commissioni nella cui sezione risultano iscritti oltre 500 lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici.